

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO O DI IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

1. Obiettivo:

La presente procedura stabilisce le modalità attraverso le quali è possibile effettuare una segnalazione interna alla società relativa ad illeciti o irregolarità nei termini di seguito precisati.

La società promuove attivamente il whistleblowing e vuole dare a dipendenti, soci e collaboratori, nonché ai soggetti specificati nel successivo paragrafo 3, la possibilità di poter comunicare possibili malfunzionamenti, di cui sono venuti a conoscenza, attraverso un processo sicuro ed affidabile.

In coerenza con il Codice Etico e i principi su cui si fonda la società, si incoraggia il dialogo tra i destinatari della procedura stessa.

L'obiettivo è quello di promuovere azioni volte al contrasto della corruzione e alla trasparenza ed è quindi necessario che vengano riportate e corrette possibili irregolarità commesse all'interno dell'organizzazione stessa: un'attenzione particolare viene riposta in merito ai possibili conflitti di interesse.

Con la presente procedura vengono regolamentati i ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione, le modalità di trasmissione delle stesse, le responsabilità in merito all'esecuzione della procedura, nonché le tempistiche di tutte le fasi di gestione della segnalazione.

2. Oggetto della segnalazione possono essere:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001;
- violazioni del codice etico o del regolamento aziendale;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere animale.

Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati al soggetto ricevente.

Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti a porre in essere attività di investigazione che possano anche esporli individualmente. Il segnalante può effettuare una segnalazione qualora abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

3. I soggetti segnalanti:

Sono tutti i dipendenti della società, i suoi collaboratori diretti, i soci, i dipendenti, i consulenti, i liberi professionisti, i collaboratori di enti o organizzazioni che collaborino con la società.

4. L'organo riceventi e responsabili della procedura:

Il soggetto responsabile della ricezione delle segnalazioni nonché del relativo accertamento è l'ODV.

Le segnalazioni possono essere inviate (per iscritto utilizzando anche il modulo allegato) all'ODV utilizzando quali canali per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla direttiva UE, al GDPR , di tipo interno ex art. 4 d. Lgs. 24/2023

- A) L'invio di segnalazione in forma scritta a mezzo email indirizzata all'ODV nella persona dell'avv. Catalano Valeria da inviare al seguente account: odv@malacrida-avc.it
- B) Mediante inserimento di busta chiusa indirizzata come riservata personale al responsabile designato Avv. Valeria Catalano nell'apposita cassetta sita presso la sede della Malacrida AVC s.r.l.

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche oralmente mediante incontro diretto con l'ODV fissato entro un termine ragionevole.

Tali canali permettono un'interazione confidenziale o anonima con il soggetto ricevente e impedisce l'accesso alle informazioni comunicate da parte di soggetti terzi. Qualora il segnalante non reputi indipendente o sicuro il canale interno preposto da questa procedura può effettuare una segnalazione a soggetti esterni

Il Segnalante nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2003 può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC, solo per le Violazioni previste dal Decreto Whistleblowing e laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal Decreto Whistleblowing, ossia:

5. Confidenzialità e anonimato.

La riservatezza dell'identità del segnalante viene mantenuta durante tutta la fase di accertamento dei fatti segnalati. L'ODV mantiene la confidenzialità del segnalante e preserva ogni possibile dato identificativo che possa ricondurre allo stesso. Quando durante le attività di accertamento debbano essere coinvolti anche altri soggetti, a questi devono essere inviate solo le informazioni strettamente necessarie alle attività di controllo, limitando al minimo la diffusione di dati personali. Questo regime riservato è esteso anche gli altri soggetti indicati nella segnalazione, in particolare altri potenziali testimoni ma anche i soggetti segnalati, ove possibile. Qualora fosse necessario indicare ad altri organi interni il nome del soggetto segnalato nella fase di accertamento, l'ODV comunicherà la necessità di riservatezza nel trattare le informazioni trattate.

La società permette di effettuare una segnalazione in forma anonima: le segnalazioni anonime sono trattate alla stregua delle segnalazioni effettuate in modo confidenziale. Restano fermi i limiti connessi a questo tipo di segnalazione: l'anonimato non permette infatti all'ODV di conoscere il soggetto la cui identità deve essere tutelata durante le attività di accertamento.

6. Attività di verifica e accertamento

L'ODV riceve la segnalazione e fornisce un primo riscontro al segnalante entro sette giorni. L'attività di accertamento dei fatti segnalati deve essere completata nel termine di tre mesi dalla ricezione della segnalazione: il termine può essere esteso a sei mesi in caso di necessità motivata di approfondimenti ulteriori. Nel corso dell'attività di accertamento, l'Organo di Controllo può dialogare con il segnalante, richiedendo chiarimenti e approfondimenti ulteriori rispetto ai contenuti della segnalazione. Nel corso di tali attività l'ODV può altresì avvalersi dell'assistenza di tutte le funzioni di supporto della società. Al termine dell'attività di accertamento viene fornito al segnalante un riscontro rispetto a quanto comunicato e alle azioni di verifica svolte. L'ODV è dotato di poteri necessari a richiedere l'accesso alla documentazione sociale necessaria a completare le

attività di accertamento. Durante la sua azione, può richiedere informazioni agli altri dipendenti e a chiunque ritenga opportuno secondo i fatti oggetto di verifica e accertamento.

Qualora all'esito delle attività di accertamento emergano possibili profili di irregolarità o illiceità, ODV trasmette i risultati dell'azione di accertamento ai soggetti competenti: - In caso sia necessario avviare un procedimento disciplinare interno, lo stesso ODV avvia il procedimento, coinvolgendo necessariamente anche il soggetto segnalato; - In caso emergano profili di natura penale, l'Organo di Controllo trasmette gli atti alle autorità competenti; se non è necessario, non verrà trasmesso alcun dato identificativo del soggetto segnalante. L'Organo di Controllo deve fornire al segnalante un riscontro specifico in merito alle attività di accertamento svolte.

7. Tutele e garanzie

La società garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, del segnalato e dei soggetti indicati come testimoni. Solamente al termine della fase dell'accertamento e il possibile avvio di procedimenti ulteriori, i dati identificativi possono essere trasmessi dall'ODV ai soggetti competenti. Il segnalante è tutelato rispetto ad atti ritorsivi conseguenti alla segnalazione; ogni misura organizzativa, diretta o indiretta, adottata nei suoi confronti in seguito come conseguenza della sua segnalazione è nulla. È altresì vietato ogni comportamento, anche non risultante in una misura organizzativa, volto a danneggiare lavorativamente ed emotivamente lo stesso soggetto.

E' onere del soggetto che ha attuato il comportamento cosiddetto ritorsivo dimostrare che questo non è avvenuto, salvo detto soggetto dia prova del fatto che la segnalazione non sia stata effettuata per le finalità previste dalla procedura; anche qualora la possibile ritorsione consista in una misura organizzativa, il soggetto che ha adottato la misura deve dimostrare che questa è stata presa per motivi indipendenti rispetto alla segnalazione.

8. Responsabilità e sanzioni

Il segnalante è tenuto a utilizzare i canali previsti dalla presente procedura per effettuare una segnalazione; qualsiasi segnalazione veicolata attraverso altri canali potrebbe non fornire garanzia di un trattamento riservato ed equo della stessa.

L'ODV è tenuto ad accertare i fatti segnalati attraverso la presente procedura; nello svolgimento delle attività di accertamento è tenuto a minimizzare la condivisione di informazioni sensibili secondo quanto previsto nella presente procedura. Il soggetto preposto a gestire le segnalazioni può essere sottoposto anche alla revoca dell'incarico da parte della società qualora violi quanto previsto in questa procedura.

È previsto uno specifico procedimento disciplinare e sanzioni a carico di soggetti che, in qualsiasi modo, hanno violato le disposizioni di questa procedura.

La presente procedura prevede: 1) sanzioni nei confronti dei segnalati in caso di accertamento degli illeciti; 2) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di riservatezza e tutela del segnalante; 3) sanzioni nel caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di dirigenti e subordinati nei confronti del segnalante; 4) sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso costui effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che risultino infondate (segnalazioni in malafede); 5) sanzioni per la mancata presa in carico e l'effettivo accertamento delle segnalazioni; 6) sanzioni per l'ostacolo doloso in qualsiasi forma alla presentazione o gestione delle segnalazioni.

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente policy, dovessero emergere comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti rientranti in una delle fattispecie di cui sopra, l'Organo di Controllo agisce tempestivamente per l'applicazione delle sanzioni tra cui rientrano: per i dipendenti dell'Associazione, la sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione per un periodo di

tempo variabile a seconda della gravità della violazione; il licenziamento disciplinare nei casi più gravi. Laddove la violazione sia posta in essere da componenti degli organi sociali la sospensione o la revoca dall'incarico. Qualora la violazione sia consumata dai soci (anche sostenitori), l'Organo di Controllo valuta quale iniziativa intraprendere, a seconda della gravità della violazione.

Nel caso in cui la violazione sia posta in essere da collaboratori, sia diretti che di enti o organizzazioni che promuovano progetti con la società, la sanzione viene stabilita di volta in volta ad esito del procedimento sanzionatorio, a seconda della tipologia di rapporto e di accordo giuridico sotteso.

9. La protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati relativi alle segnalazioni viene effettuato secondo i principi del Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (e successive modifiche), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La conservazione dei dati avviene per il tempo necessario al loro trattamento. Il trattamento può essere prolungato nei casi in cui gli atti relativi all'accertamento abbiano comportato l'avvio di un procedimento disciplinare o siano stati trasferiti all'autorità giudiziaria